

**VERBALE DI ACCORDO**

Addì 21 dicembre 2015 in Milano, si sono incontrati:

**DIGITAL NEWS GATHERING S.R.L.** con sede legale in Via Mascheroni, 20 Milano, codice fiscale n. 07921990961, rappresentata dai Sig.ri Marco Pacciarini e Laura Balzarelli (di seguito anche la "Società" o "DNG")

- da una parte -

e

le **Organizzazioni Sindacali Nazionali** e specificatamente la:

SLC – CGIL rappresentata da Massimo Luciani

FISTEL-CISL rappresentata da Paolo Gallo

UILCOM-UIL rappresentata da Bruno Bifronte

unitamente alle OO.SS. Territoriali e alle RSU

nonché

le **Rappresentanze Sindacali Unitarie** e specificatamente la:

CGIL, nella persona di Ezio Bogino

CISL, nella persona di Francesco Mura


(di seguito, unitamente, anche le "OO.SS")

- dall'altra parte -

La Società e le OO.SS. sono di seguito, collettivamente, definiti anche le "**Parti**"



**PREMESSO CHE**

- a) DNG è una società che si occupa della realizzazione e commercializzazione di filmati, riprese e audiovisivi in genere destinati ad ogni utilizzo, compreso quello televisivo, cinematografico e multimediale, aventi qualsiasi oggetto, compreso quello a carattere giornalistico, sportivo, pubblicitario, educativo e inerente allo spettacolo in genere, nonché della gestione e organizzazione di studi, laboratori, apparati e sistemi, fissi e mobili, per la realizzazione, l'elaborazione, la post-produzione, l'invio e la distribuzione di qualsiasi prodotto audiovisivo, compresi i prodotti televisivi, cinematografici e multimediali.
- b) DNG è un soggetto "specializzato", il cui core business consiste nella raccolta elettronica, per terzi committenti, di immagini in esterna c.d. ENG (Electronic News Gathering) da utilizzarsi per lo più in programmi di "news".
- c) Il personale di DNG è costituito da operatori di ripresa i quali, recandosi quasi sempre in "esterna" ovvero sul luogo dove è accaduto l'evento o il fatto che sarà riportato in un certo



telegiornale o programma giornalistico, confezionano appunto un "prodotto" che consiste nella raccolta di immagini



- d) La Società svolge la propria attività commerciale attraverso n. 10 sedi distribuite su tutto il territorio nazionale. La Società attualmente occupa complessivamente n. 60 dipendenti;
- e) La Società applica al personale non dirigente il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese Radio Televisive Private - (il "CCNL") e non ha alle proprie dipendenze personale appartenente alla categoria dei Dirigenti. La Società, inquadrata ai fini INPS nel settore del Radiotelevisivo.
- f) la Società, tramite comunicazione del 14 settembre 2015, e regolarmente pervenuta a tutti i destinatari, ha avviato la procedura di riduzione del personale prevista dagli artt. 4 e 24 l. 223/91, per il licenziamento collettivo di n. 32 lavoratori, strutturalmente in esubero rispetto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive;
- g) le motivazioni alla base della procedura di riduzione di personale sono state dettagliatamente indicate nella suddetta comunicazione di avvio, i cui contenuti si intendono qui integralmente riprodotti;
- h) la Società ha chiuso il bilancio al 31 Dicembre 2014 con un rilevante divario negativo tra costi e ricavi. L'analisi di tali costi, in misura rilevante connessi al costo del lavoro, unitamente alla constatazione oggettiva delle mutate condizioni del settore (in senso peggiorativo soprattutto in termini di remunerazione sul mercato dei servizi resi dalla società), della presenza di alcune sedi della Società in zone territoriali caratterizzate da un'assai limitata ricorrenza di eventi rilevanti ai fini dell'utilizzo delle risorse interne nonché in una serie di altri fattori oggettivi, impongono, per principi di sana gestione ed al fine di evitare l'ulteriore deterioramento delle condizioni finanziarie, l'adozione immediata di un piano di razionalizzazione delle attività mirante a correggere l'evidente squilibrio economico-finanziario tra costi ed effettiva redditività delle attività di DNG;
- i) Allo stato non è neppure possibile ipotizzare a breve termine un miglioramento dei suddetti risultati aziendali e la situazione - come sopra descritta - compromette, invero, le stesse condizioni per il mantenimento dell'attuale struttura organizzativa aziendale e dei relativi livelli occupazionali.
- j) Tutte le oggettive circostanze sopra menzionate determinano, quindi, l'urgente necessità di procedere ad un deciso intervento nel rapporto costi/ricavi aziendali e di adeguare l'attuale organico della Società ai ridotti volumi di vendita ed alla conseguente contrazione delle attività, anche al fine di recuperare efficienza e competitività, in vista di un'auspicata ripresa del mercato, che consenta, parimenti, di ripristinare il previgente equilibrio economico-finanziario
- k) le Organizzazioni Sindacali hanno avanzato formale richiesta di incontro ai sensi dell'art. 4, comma 5, l. 223/91;
- l) le Parti si sono incontrate in data 2 dicembre 2015 oltre che il 10 dicembre 2015, per dar corso alla fase di consultazione sindacale prevista dalla normativa in vigore ed approfondire i motivi posti alla base della riduzione di personale. Tale ultimo incontro si è concluso con la sottoscrizione di un verbale di mancato accordo;



- m) nonostante quanto specificato al punto f). le Parti hanno proseguito il confronto in buona fede al fine di limitare, per quanto possibile, gli impatti sociali della procedura avviata dalla Società;
- n) In data odierna si è tenuto, quindi, un ulteriore confronto con le OO.SS., nel corso del quale si è proceduto ad un nuovo approfondito esame congiunto dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi che hanno determinato, la decisione aziendale di avviare la citata procedura di riduzione di personale *ex artt.* 4 e 24 della Legge n. 223/1991 in relazione agli esuberi sopra indicati nonché alla valutazione delle concrete e fattibili possibilità di adottare misure organizzative, in tutto o in parte, alternative ai suddetti licenziamenti;
- o) Le Parti verificata l'effettiva situazione di eccedenza di personale - dopo un'approfondita analisi dei possibili ammortizzatori sociali attivabili per contenere al massimo gli effetti negativi sul piano occupazionale e sociale, nonché per salvaguardare la continuità aziendale - hanno concordato di revocare il verbale di mancato accordo sottoscritto in data 10 dicembre 2015, e di definire la citata procedura di licenziamento collettivo con la stipulazione del presente Accordo;
- p) Le Parti hanno quindi concordato sull'utilizzo prioritario dello strumento del contratto di solidarietà difensivo, disciplinato dalla Legge n. 863/1984 e del DM del 10 luglio 2009, n. 46448 e successive modifiche ed integrazioni, osservando, infatti, come una diversa organizzazione e collocazione degli orari di lavoro aziendali consentirebbe, al contempo, alla Società di salvaguardare parte dell'occupazione del personale dichiarato in esubero e le professionalità esistenti nonché gestire l'attuale situazione di difficoltà nel settore di operatività ovvero di perseguire quella necessaria flessibilità nella gestione dei tempi di lavoro determinata dall'attuale andamento involutivo del mercato;
- q) La Società - tenuto conto anche delle istanze sindacali e condividendone le finalità - si è resa, pertanto, disponibile a ridurre nel numero gli esuberi inizialmente dichiarati nella procedura di riduzione di personale *ex artt.* 4 e 24 della Legge n. 223/1991 da 32 esuberi a 15 esuberi e a ricorrere all'utilizzo dello strumento del contratto di solidarietà difensivo con riferimento al rimanente organico aziendale.

**Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue**

- 1) Le premesse e gli Allegati fanno parte integrante del presente accordo sindacale (l'"**Accordo**").
- 2) La Società, accogliendo le istanze delle OO.SS. per una riduzione degli esuberi inizialmente programmati, procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro di massimo n. 15 lavoratori, nell'ambito delle funzioni e dei profili di cui alla comunicazione di avvio della procedura, che si intendono qui richiamati. Resta confermata la chiusura delle sedi di Ascoli Piceno e Cagliari a far data dal 1 gennaio 2016.
- 3) Le Parti concordano che i lavoratori da collocare in mobilità saranno individuati, compatibilmente con le esigenze tecniche, operative e organizzative aziendali, entro e non oltre il 31 dicembre 2015, nell'ambito dei profili professionali individuati come eccedenti nella lettera del 14 settembre 2015 e verranno collocati in mobilità i lavoratori in esubero che esprimano la volontà di non opporsi a tale collocamento. Nei confronti dei lavoratori che accetteranno il licenziamento mediante la sottoscrizione di verbali di conciliazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 410, 411 e 412-ter c.p.c., nonché 2113 c.c. che prevedano la rinuncia all'impugnazione del licenziamento, saranno corrisposti importi a titolo di incentivazione



all'esodo e di transazione generale novativa, del valore di 11 mensilità di RAL ciascuno in n. 6 tranches mensili a decorrere dal mese di gennaio 2016;


- 4) Le Parti consensualmente concordano altresì che la Società per la gestione dei n. 32 dipendenti strutturalmente in esubero di cui alle premesse, debba far ricorso – a fronte della riduzione del numero di esuberanti inizialmente previsti dalla procedura di riduzione del personale *ex artt.* 4 e 24 della Legge n. 223/1991 - all'istituto del contratto di solidarietà difensivo, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 863/1984 e del DM del 10 luglio 2009, n. 46448 e successive modifiche ed integrazioni (il “**Contratto di Solidarietà Difensivo**”), così come disciplinato nel presente Accordo.
- 5) Le Parti convengono di richiedere ed applicare il Contratto di Solidarietà Difensivo per no. 6 mesi a decorrere dal 1/1/2016; il termine finale del regime di solidarietà è fissato al 30/6/2016 con possibilità di prorogare tale termine per ulteriori 6 mesi.
- 6) Il Contratto di Solidarietà Difensivo coinvolgerà tutte le sedi aziendali e interesserà, in particolare, un numero complessivo massimo di 45 dipendenti tutti occupati a tempo indeterminato.

Le Parti convengono che il coinvolgimento del suddetto numero complessivo di dipendenti nella riduzione di orario di lavoro abbia la precipua finalità sia di rendere meno oneroso l'impatto del Contratto di Solidarietà Difensivo nei confronti dei medesimi, sia di garantire e salvaguardare la piena funzionalità ed operatività delle singole strutture delle citate sedi aziendali.

I dipendenti interessati dal Contratto di Solidarietà Difensivo sono individuati nominativamente nell'Allegato 1 all'Accordo, il quale riporta, altresì, la loro sede aziendale, la loro data di assunzione, categoria di inquadramento, livello, mansione e specifica tipologia contrattuale, nonché l'attuale orario normale di lavoro e la relativa percentuale di riduzione massima oggetto del presente Accordo.

Al fine di realizzare la più ampia solidarietà tra i lavoratori, le disposizioni del presente Accordo si applicano, nell'ambito delle previsioni normative vigenti a tutto il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente da DNG dandosi le Parti espressamente atto del carattere strutturale di detta tipologia contrattuale nell'organizzazione del lavoro datoriale.

- 7) Le Parti concordano che la riduzione dell'orario di lavoro, in ciascuna sede oggetto del presente Accordo, sarà applicata nei termini di seguito indicati:
  - a) la riduzione dell'orario avverrà su base mensile (il cui parametro di riferimento sono 4 settimane), con riduzione delle ore mensili non lavorate, con facoltà per la Società di distribuire, di volta in volta, in ragione delle proprie esigenze tecnico-organizzative, detta riduzione anche solo su alcuni giorni e/o settimane del mese, in senso sia verticale, sia orizzontale sia misto. La suddetta riduzione di orario verrà ripartita in ciascuna sede interessata - fatte salve esigenze organizzative e/o produttive aziendali anche connesse al mantenimento dell'efficienza della sede all'esigenza di un coordinamento della medesima e/o in ragione delle specifiche previsioni di flessibilità previste nel presente Accordo - in modo equanime tra tutti i dipendenti coinvolti dal Contratto di Solidarietà Difensivo, sempre al fine di mitigare per costoro, per quanto




possibile, gli effetti dell'applicazione del citato istituto nell'ambito dell'organizzazione datoriale (cfr. Allegato 1).

- b) la riduzione dell'orario sarà applicata, in ciascuna sede interessata, entro il limite massimo del 20% dell'orario di lavoro contrattuale dei dipendenti interessati dal Contratto di Solidarietà Difensivo (ossia, come precisato dalla Nota Ministeriale n. 3558 dell'8 febbraio 2010, facendo riferimento alla media di riduzione dell'orario di lavoro contrattuale della platea dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà). Dall'applicazione di tale modalità di calcolo ne consegue, quindi, che alcuni dipendenti della Società potranno essere interessati - sempre in ragione di effettive esigenze tecnico-organizzative aziendali, ovvero per fare fronte ad incrementi di attività e/o del mercato e/o di volumi produttivi - da una percentuale di riduzione del loro orario di lavoro, così come concordata tra le Parti, anche superiore, settimanalmente/mensilmente, alla suddetta percentuale ed altri dipendenti, invece, da una riduzione di orario inferiore. La riduzione complessiva dell'orario di lavoro, così come concordata, dovrà, in ogni caso, nella media, essere rispettosa della percentuale massima indicata nel presente Accordo;
- c) la percentuale di orario di lavoro ridotto, così come concordata nel presente Accordo ed in quanto rispettosa del limite di cui alla lettera b) che precede, potrà essere realizzata *inter alia* anche per sommatoria dei singoli periodi settimanali, plurisettimanali e/o mensili di sospensione dal lavoro.

La Società comunicherà, con congruo preavviso, ai dipendenti interessati dal Contratto di Solidarietà Difensivo le modalità attuative della suddetta riduzione di orario di lavoro, ivi inclusa ogni necessaria variazione, fornendo anche appositi prospetti, moduli e/o schemi di dettaglio applicativo. La Società si rende, sin da ora, disponibile ad incontri territoriali con le OO.SS., ove richiesti.

Le Parti concordano, comunque, che la riduzione di orario potrà essere attuata anche con criteri allo stato non ancora definiti. Pertanto, la Società e le OO.SS. potranno, per ciascuna sede interessata, integrare e/o aggiornare, di volta in volta, le modalità attuative di riduzione dell'orario così come concordate nel presente Accordo, sempre nel rispetto del limite di cui alla lettera b) che precede.

- 8) Le Parti convengono altresì - sempre al precipuo fine di salvaguardare la produttività ed efficienza aziendale, ovvero la qualità degli stessi servizi resi, nonché, in ogni caso, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro e/o altre necessità tecnico/organizzative - che la Società possa modificare in aumento, nel limite del normale orario contrattuale, l'orario ridotto dei dipendenti coinvolti nel Contratto di Solidarietà Difensivo. Come precisato dalla Nota Ministeriale del 16 gennaio 2012, prot. n. 621, richiamata anche nella risposta all'Interpello fornita dal Ministero del Lavoro del 14 settembre 2012 n. 27, le Parti si danno atto che il suddetto incremento di orario di lavoro ridotto possa riguardare anche "*una normale fluttuazione del mercato di riferimento che, in base alla sola valutazione dell'azienda, faccia sorgere le esigenze di una maggiore prestazione di lavoro*". Resta inteso che le eventuali ore di lavoro prestate in eccedenza rispetto all'orario concordato nel presente Accordo, purché nei limiti delle 40 ore settimanali contrattualmente stabilite, non daranno luogo alla corresponsione di qualsivoglia eventuale maggiorazione economica e/o indennità.
- 9) Sempre al fine di salvaguardare le esigenze tecnico-organizzative aziendali, le Parti riconoscono che la Società, in via eccezionale e/o in ragione di particolari picchi di attività



5


possa ricorrere, a seconda dei casi, all'utilizzo del lavoro straordinario, qualora non fosse sufficiente l'incremento di orario ai sensi del punto 7) che precede.

- 10) La Società anticiperà l'integrazione salariale a carico dell'INPS.
- 11) Resta inteso tra le Parti che le modalità di attuazione del presente Accordo saranno oggetto anche di periodiche verifiche in appositi incontri con le OO.SS. Nel corso di detti incontri e per tutto il periodo di validità del Contratto di Solidarietà Difensivo le Parti potranno integrare e/o modificare le previsioni convenute nell'Accordo in modo da far sì che le modalità di attuazione della riduzione dell'orario di lavoro siano sempre rispondenti alle esigenze (anche sopravvenute) tecnico-produttive aziendali e/o alle effettive necessità del mercato di riferimento; tutto ciò verrà convenuto sempre nel rispetto del limite di cui al punto 7) lettera b) che precede.
- 12) In vigenza del Contratto di Solidarietà la Società corrisponderà la retribuzione in proporzione alla riduzione d'orario applicata; analogamente, ad eccezione della 13ma mensilità, sono riproporzionati tutti gli elementi retributivi fissi e variabili diretti, indiretti e differiti corrisposti dalla Società ai lavoratori interessati, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Per quanto riguarda l'eventuale retrocessione ai lavoratori del 25% erogato dall'INPS, DNG si impegna ad affrontare tale questione in sede di definizione dell'applicazione del Contratto di Solidarietà difensiva. Resta infine inteso, così come previsto dalla Circolare n. 20 del 2004 e ribadito dalla nota n. 8781 del 2009 del Ministero del Lavoro, che la retribuzione da assumere a base di computo per il calcolo dell'integrazione salariale è quella risultante dalla media delle retribuzioni dei 12 mesi precedenti all'istanza, denunciate ai fini contributivi, dedotto l'ammontare delle eventuali ore di lavoro straordinario prestate dal dipendente. La predetta retribuzione complessiva dovrà essere rapportata al numero di ore retribuite nei 12 mesi di riferimento al fine di evitare, in tutti i casi di mancata prestazione di lavoro per qualsiasi ragione durante il periodo preso a base per il calcolo, che l'interessato subisca una decurtazione del beneficio previsto. Con riferimento al TFR trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma tre, della Legge 29 maggio 1982, n. 297 e dell'art. 1, comma cinque, della Legge 19 dicembre 1984, n. 863.
- 13) Le Parti convengono che il Contratto di Solidarietà Difensivo, così come disciplinato dal presente Accordo, è rispondente alle finalità di salvaguardare l'occupazione aziendale nonché di consentire un auspicato rilancio dell'attività d'impresa, dandosi, altresì, atto che sussistono tutte le condizioni per l'applicazione delle normative di legge e delle delibere ministeriali inerenti la materia in esame.
- 14) La Società e le OO.SS. si danno, quindi, reciprocamente atto del raggiunto accordo sindacale e ciò ai fini e per gli effetti della Legge n. 863/1984 e del DM del 10 luglio 2009, n. 46448 e successive modifiche ed integrazioni, dichiarando, per ogni effetto, regolarmente svolte e definitivamente esaurite, per quanto di loro competenza, tutte le fasi della procedura necessaria per l'attivazione dell'istituto del Contratto di Solidarietà Difensivo. Le Parti si danno, altresì, reciprocamente atto che nessun vizio di carattere formale ha inficiato la comunicazione di avvio della presente procedura e, in ogni caso, ogni eventuale vizio deve comunque ritenersi sanato, ad ogni effetto di legge, con la sottoscrizione del presente accordo ai sensi dell'art. 4, comma 12, della Legge 223/91, come modificato dalla Legge 92/2012.


Letto, confermato e sottoscritto.

Digital News Gathering S.r.l.

SLC - CGIL




Davide Bolsoelli




6

FISTEL-CISL




OO.SS. Territoriali



Allegati all'Accordo:

UILCOM-UIL



RSU



- 1) elenco dei dipendenti coinvolti nel Contratto di Solidarietà Difensivo con collocazione aziendale, profilo professionale, orario di lavoro e relativa percentuale di riduzione.